

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/364 DELLA COMMISSIONE**del 26 febbraio 2021****che approva il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2007 l'autorità competente della Slovacchia («l'autorità di valutazione competente») ha ricevuto una domanda, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, per l'iscrizione del principio attivo cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi nell'allegato I di detta direttiva ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1, «igiene umana», descritto nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 1 descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (2) Il 19 novembre 2010 l'autorità di valutazione competente ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE.
- (3) Il 16 giugno 2020 il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ⁽³⁾ («l'Agenzia») è stato adottato dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (4) Secondo tale parere, i biocidi del tipo di prodotto 1 che usano cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (5) Tenendo conto del parere dell'Agenzia, è opportuno approvare il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il cloro attivo generato dal cloruro di sodio mediante elettrolisi è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

⁽³⁾ *Biocidal Products Committee Opinion on the application for approval of the active substance: active chlorine generated from sodium chloride by electrolysis, Product type:1* (Parere del comitato sui biocidi riguardo alla domanda di approvazione del principio attivo cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi; tipo di prodotto: 1); ECHA/BPC/250, adottato il 16 giugno 2020.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC, numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi	Denominazione IUPAC: non pertinente N. CE: non pertinente N. CAS: non pertinente Precursore: Denominazione IUPAC: Cloruro di sodio N. CE: 231-598-3 N. CAS: 7647-14-5	Le specifiche per il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi dipendono dal precursore cloruro di sodio che deve soddisfare i requisiti di purezza di una delle seguenti norme: NF Brand, EN 973 A, EN 973 B, EN 14805 Tipo 1, EN 14805 Tipo 2, EN 16370 Tipo 1, EN 16370 Tipo 2, EN 16401 Tipo 1, EN 16401 Tipo 2, CODEX STAN 150-1985 o Farmacopea europea 9.0.	1° luglio 2021	30 giugno 2031	1	Nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione.

⁽¹⁾ I requisiti di purezza del precursore indicati in questa colonna corrispondono a quelli forniti nella domanda di approvazione del principio attivo valutato.